

# REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE SCIENTIFICA

## ART. 1 [Finalità]

1. Coerentemente con l'Art.17, Comma 2 del Regolamento del Dipartimento, i compiti della Commissione Scientifica (CS) consistono nel:
  - (a) mantenere un quadro aggiornato delle esigenze scientifiche e didattiche, nonché delle risorse umane del Dipartimento, utilizzando a tal fine il lavoro della Commissione Valutazione, e stabilendo un rapporto di interscambio con tale commissione e con la Commissione Didattica e la Commissione Paritetica;
  - (b) effettuare discussioni ampie e approfondite sulle possibili strategie di sviluppo scientifico del Dipartimento, con particolare riguardo alla pianificazione delle acquisizioni di docenti e degli avanzamenti di carriera;
  - (c) sottoporre al Dipartimento proposte di acquisizione di docenti, di trasferimento di docenti da altre strutture dell'ateneo e di avanzamenti di carriera, prendendo in esame anche tutte le proposte scritte pervenute dai membri del Dipartimento.
2. Le scelte della Commissione Scientifica tengono conto delle esigenze di sviluppo delle diverse aree della matematica e sono ispirate al principio imprescindibile della qualità scientifica.

## ART. 2 [Composizione]

1. La CS è composta dal Direttore e da professori ordinari e straordinari del Dipartimento di Matematica, che ne facciano esplicita richiesta, siano attivi nella produzione scientifica e nella formazione scientifica superiore.
2. I professori ordinari e straordinari che intendono far parte della CS sono tenuti a:
  - (a) farne esplicita richiesta al Direttore; le dimissioni di un membro della CS equivalgono al ritiro della richiesta di partecipazione, e determinano la diminuzione del numero dei componenti, e di conseguenza del numero legale;
  - (b) essere o essere stati supervisor di un progetto di formazione superiore (preferibilmente di dottorato, ovvero di una borsa di ricerca, assegno di ricerca o contratto post-doc) nell'arco di un periodo corrispondente a otto anni precedenti alla data della richiesta (ai professori ordinari di prima nomina, che non abbiano avuto occasione di essere supervisor in uno dei progetti elencati, viene concessa una deroga di quattro anni);
  - (c) essere attivi nella ricerca, avendo in generale una produzione scientifica quantitativamente compatibile con le richieste della procedura ministeriale VQR vigente. In particolare, durante il periodo di validità della VQR 2004-2010, con riferimento alla classificazione delle riviste in 4 fasce operata dal GEV-01, e relativamente ad un periodo di 7 anni solari precedenti la domanda di partecipazione alla CS, sono richiesti tre articoli pubblicati sulle riviste appartenenti alle prime tre fasce, oppure due articoli pubblicati su riviste della prima fascia. Alla pubblicazione della successiva procedura VQR, verrà coerentemente aggiornata la precedente specificazione.
3. La costituzione della CS avviene mediante delibera del Consiglio di Dipartimento, ristretto a professori e ricercatori, su proposta del Direttore in base alle domande pervenute e in seguito alla verifica dei suddetti requisiti. Il Direttore provvederà annualmente a verificare che i membri della CS soddisfino le condizioni richieste e provvederà annualmente al rinnovo e/o variazione della stessa mediante delibera del Consiglio. Un eventuale nuovo membro del Dipartimento in possesso dei requisiti avrà la facoltà di entrare nella CS subito dopo aver preso servizio ed averlo al Dipartimento.

### **ART. 3 [Funzionamento]**

1. Il Presidente della CS viene eletto a scrutinio segreto dai professori e dai ricercatori afferenti al Dipartimento fra i membri della CS stessa (escluso il Direttore). Risulta eletto il candidato che ha ricevuto più voti (in caso di parità si ricorre al ballottaggio). La Commissione Scientifica elegge al suo interno un vice-presidente all'inizio della prima seduta successiva all'elezione del Presidente. Il presidente e il vice-presidente restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.
2. Il presidente ha il compito di convocare la CS, avendo cura di annunciare per tempo la convocazione e di facilitare nei limiti del possibile la presenza di tutti. La CS deve essere convocata a breve (entro 1-2 settimane salvo casi di forza maggiore) se richiesto da un terzo più uno dei membri della CS.
3. Se impossibilitato a intervenire ad una seduta o a parte di essa, il presidente può delegare il vice-presidente a sostituirlo.
4. Presidente e vice-presidente redigono una bozza di verbale entro una settimana dallo svolgimento della seduta. La bozza di verbale viene inviata ai membri della CS, che entro una settimana fanno pervenire al presidente eventuali osservazioni e modifiche. A questo punto, presidente e vice-presidente redigono la versione definitiva del verbale nel giro di una settimana, che viene inviata per email a tutti i membri del Dipartimento.
5. Il numero legale è la maggioranza assoluta dei membri della CS. Una proposta viene approvata se ottiene il voto della maggioranza dei presenti (in caso di parità il voto del presidente della CS vale due). Qualora venga richiesto di esprimere una preferenza multipla, ciascun membro della CS deve esprimere il numero di preferenze richiesto; in caso contrario, il suo voto sarà annullato.

### **ART. 4 [Interazione tra la Commissione Scientifica e il Consiglio di Dipartimento]**

1. Le conclusioni e le proposte elaborate dalla CS devono essere comunicate ai membri del Dipartimento con almeno tre giorni di anticipo rispetto alle votazioni del CD relative alle proposte stesse. La comunicazione avviene tramite email inviata a tutti i membri del Dipartimento. Il vincolo dei tre giorni può non essere rispettato solo per documentate cause di forza maggiore.
2. Qualunque membro del dipartimento può formulare una proposta scritta in materia di pianificazione scientifica alla CS. I documenti di supporto alla proposta devono essere inviati con congruo anticipo dal proponente.

### **ART. 5 [Sfiducia]**

La CS, nella persona del suo presidente, può essere sfiduciata dai componenti del Consiglio di Dipartimento che costituiscono l'elettorato attivo della sua elezione, con le seguenti modalità:

1. la mozione di sfiducia non può essere presentata nei primi 6 mesi di attività della commissione, né prima di 6 mesi da una eventuale precedente mozione bocciata dal Consiglio di Dipartimento;
2. la mozione di sfiducia deve essere presentata in forma scritta al Decano\*, firmata da almeno un terzo dell'elettorato attivo;
3. la mozione di sfiducia deve essere resa nota dal Decano\* a tutti i membri del Consiglio di Dipartimento via posta elettronica entro due giorni lavorativi, depositandone copia presso la segreteria di Dipartimento per la consultazione da parte di tutti i membri del Consiglio; deve

---

\* Ovvero al Direttore, qualora il Decano risulti essere il Presidente della Commissione

essere posta in votazione, su convocazione del Decano\*, non prima di cinque e non oltre dieci giorni lavorativi dalla sua pubblicazione;

4. la votazione, presieduta dal Decano\*, e a cui partecipa l'elettorato attivo per l'elezione del presidente della CS, avviene a scrutinio segreto per chiamata nominale; la mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;
5. in caso di approvazione della mozione di sfiducia, il Direttore, entro 10 giorni lavorativi, convoca l'elezione di un nuovo presidente della commissione.